



**PER IL TRIBUNALE DI ROMA E' ILLEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO LEGATA ALLA IDENTITA'
SESSUALE DELLA DOCENTE.
SENTENZA N. 9037/2022**

A cura dell'[Avv. Michele Alfredo Chiariello](#)

INDICE

- 1) IL FATTO;**
- 2) LA DISCIPLINA SUL RECESSO UNILATERALE;**
- 3) RECESSO LEGITTIMO O DISCRIMINATORIO?;**
- 4) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA;**
- 5) CONCLUSIONI.-**

[1]

IL FATTO

Una Professoressa¹ - assunta da una Scuola romana con un contratto di lavoro a progetto della durata di nove mesi, destinataria, solo dopo poche settimane, di una missiva di preavviso di risoluzione del rapporto, senza indicazione delle motivazioni - impugnava il predetto provvedimento perché, a suo dire, **determinato da ragioni discriminatorie legate al suo stato di donna transessuale.-**

[2]

LA DISCIPLINA SUL RECESSO UNILATERALE

¹ Assistita dall'avv. Silvia Claroni.-

Nel caso di specie, la possibilità del recesso unilaterale esercitabile da parte datoriale era previsto:

- sia il contratto stipulato fra le parti;
- sia il CCNL² applicabile al rapporto di collaborazione in esame.-

Si precisa, altresì, che tale possibilità è, ormai, riconosciuta dalla giurisprudenza, in particolare nei rapporti incentrati sulla reciproca fiducia reciproca, e *sull'intuitu personae* – proprio come nel caso di specie – a patto che *“l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del Contratto”*.-

[3]

RECESSO LEGITTIMO O DISCRIMINATORIO?

Fulcro della questione – *evidenziando come il recesso ad nutum non richieda nessun obbligo di motivazione* – è decifrare se nel caso in esame la società abbia esercitato il proprio diritto di recesso unilaterale per ragioni legate alla condizione di transessuale della ricorrente – e dunque per motivi discriminatori che sicuramente esulano dalla ratio della norma, integrando, viceversa, in tal caso un abuso del diritto – o piuttosto per motivi legati a scelte prettamente professionali, perfettamente lecite.-

(4)

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

A seguito di una istruttoria – dalla quale emergeva l'infondatezza e la debolezza dell'impianto difensivo della società convenuta³ – il Tribunale

² CCNLP FILINS-FINSEI_CISAL Scuola.-

³ Sul punto, il Giudice tanto motiva: *“appare quantomeno prematuro un recesso esercitato in così breve tempo, per motivazioni attinenti la scarsa capacità didattica, senza dare alla professoressa la possibilità di ambientarsi e di acquisire piena nozione dei piani didattici personalizzati da applicare ai propri alunni”*.-

Civile di Roma, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Giovane di Girasole, accoglieva il ricorso⁴, sul presupposto che:

“può ritenersi adeguatamente provato che le ragioni che hanno indotto la società resistente a risolvere il rapporto di lavoro con docente, a pochi giorni dalla sua conclusione, siano ascrivibili proprio alla sua condizione di transessuale [...] magari motivate dal timore di perdere alunni a seguito di qualche protesta pervenuta da alcuni genitori”.-

[5]

CONCLUSIONI

Fastidio e delusione, questi sono i sentimenti che chi scrive prova in questo momento.-

Come è possibile che una persona venga ancora discriminata per il proprio orientamento sessuale?

Come è possibile che una Docente – nella specie Poetessa e anche vincitrice di un Concorso di Poesia Nazionale – ***sia giudicata, non già per il proprio rendimento, ma per le proprie scelte di vita/sessuali, che nulla attengono con il rapporto scolastico?***

Nel caso di specie, questa Docente ha avuto la forza di contrastare questa ingiustizia, ma non dobbiamo dimenticare chi, come la povera ***Cloe Bianco***, la Docente transgender che si era tolta la vita qualche anno dopo aver fatto coming out a scuola, dopo procedimenti disciplinari, dichiarazioni di **incompatibilità rispetto all’insegnamento e vessazioni e discriminazioni** da parte di genitori e colleghi.-

⁴ Condannando, altresì, l’Istituto scolastico a corrispondere alla docente 11mila euro, l’equivalente degli stipendi non percepiti dal recesso al termine, fisiologico, del contratto di collaborazione.-